

TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2021

TARIFFARIO REGIONE LAZIO

AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. nº 296/2006 - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI - LEGGERI (MINICAR) - MOTOCICLI

CLASSE	,	VALO	RE DEL K	W/CV		
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI	Pagament	ti annuali	Pagamer	nti frazionati		
USO PROMISCUO-AUTOCARRI Art 1 c. 240 L.n.296/2006 ⁽¹⁾	KW	CV	KW	CV		
EURO 0 (fino a 100KW o 136CV)	3,30	2,43	•	2,50		
(per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	4,95	3,64	5,05	4,16		
EURO 1 (fino a 100KW o 136CV)	3,19	2,34	3,29	2,42		
(per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	4,79	3,52	2 4,93	3,63		
EURO 2 (fino a 100KW o 136CV)	3,08	2,27	7 3,17	2,33		
(per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	4,62	3,40	4,76	3,51		
EURO 3 (fino a 100KW o 136CV)	2,97	2,19	3,06	2,26		
(per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	4,46	3,28	4,59	3,38		
EURO 4/5/6 (fino a 100KW o 136CV)	2,84 2,09		2,93	2,16		
(per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	4,26	3,14	4,39	3,23		
AUTOBUS	3,23	2,38	3,33	2,46		
AUTOVEICOLI SPECIALI						
Tariffa I L. 463/55	0,47	0,35	5 0,48	0,35		
CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI	Tassa fissa 21,02					
QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR		Tas	sa fissa 55,00	0		
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 K	W o 15 CV	SUPERIORE a 1 (oltre all'imp			
EURO 0	28,6	60	1,87 per ogni KW -	-1,38 per ogni CV		
EURO 1	25,3	80	1,43 per ogni KW –1,05 per ogni CV			
EURO 2	23,1	0	1,10 per ogni KW –0,81 per ogni CV			
EURO 3 e successivi	21,0	2	0,97 per ogni KW –0,71 per ogni CV			

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 21,02.

Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6.)

Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i **KW**, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (**CV**), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV).

Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso).

(1) Autocarri Art 1, c. 240, n° 296/2006

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

ESENZIONI/RIDUZIONI

Sono esenti:

- 1) I veicoli adattati di proprietà di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il cui adattamento tecnico risulti dalla carta di circolazione. L'esenzione è riconosciuta anche al familiare intestatario del veicolo, se il disabile è fiscalmente a suo carico.
- 2) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordi, con grave handicap psichico o mentale, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni o veicoli intestati a familiari di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico.

L'esenzione di cui ai punti 1) e 2) può essere richiesta per un solo veicolo. Sono ammessi i veicoli di cilindrata fino a 2.000 c.c. se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 c.c. se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico. Fermi restando tali limiti di cilindrata sono ammessi all'esenzione i veicoli con doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano.

- 3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).
- 4) Gli autoveicoli destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza (D.P.R. 39/53).
- 5) Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, per cinque anni dalla data di prima immatricolazione (D.P.R. 39/53)
- 6) E' prevista l'esenzione triennale per gli autoveicoli nuovi di prima immatricolazione di competenza della Regione con alimentazione ibrida benzina/elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina/idrogeno. L'esenzione è estesa anche agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine senza conducente«

Se i veicoli di cui al punto 3 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 28,40 (autoveicoli) e € 11,36 (motoveicoli).

Riduzioni

E' prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autoveture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autoveiture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53.

Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 2,84 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 2,09 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

E' prevista la riduzione del 10%, del tributo dovuto, per i veicoli di proprietà delle società di leasing, nonché per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli; la riduzione si applica anche agli utilizzatori dei veicoli a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine senza conducente, residenti nel territorio della Regione. Le citate riduzioni si applicano ai pagamenti eseguiti entro le scadenze di pagamento della tassa automobilistica previste dalla vigente normativa. E' prevista, altresì, la possibilità di frazionamento del pagamento su base quadrimestrale.

Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI), riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

RICORDA LA SCADENZA - ACI, in collaborazione con La Regione Lazio offre il servizio RICORDA LA SCADENZA, il servizio di notifica automatico a cui è possibile iscriversi gratuitamente che consente di essere avvisati, mediante sms o email, della scadenza del termine di pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno in corso e dell'importo da versare.

Il servizio è gratuito ed accessibile dal sito ACI www.aci.it o tramite i servizi on line del portale della Regione.

ACI SPACE - E' possibile scaricare gratuitamente l' App ACI SPACE, che fra l'altro consente, mediante l'applicazione MyCar, di visualizzare i pagamenti fino a quattro anni pregressi, oltre all'anno corrente.

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi: RECAPITO TELEFONICO: 06.888.40.290 -ASSISTENZA TASSE AUTOMOBILISTICHE https://assistenzabollo.aci.it

Le informazioni relative ai costi telefonici sono disponibili sul sito www.aci.it .



A cura dell' Automobile Club d'Ita

TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2021

TARIFFARIO REGIONE LAZIO

•TERMINI DI PAGAMENTO

TERMINI DI PAGAMENTO:

Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97.

Per i veicoli nuovi di tabbrica immatricolati dal 1-1-98 le periodicita sono	ie seguenti:
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW	Per 12 mesi decorrenti
(esclusi noleggio rimessa senza conducente)e Motoveicoli	dal 1° Febbraio,1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW	Per 6-12 mesi decorrenti
noleggio rimessa senza conducente	dal 1° Febbraio,1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW	Per 12 mesi decorrenti
(esclusi noleggio rimessa senza conducente)	dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW	Per 4-8-12 mesi decorrenti
noleggio rimessa senza conducente	dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autobus e Autoveicoli	Per 4-8-12 mesi decorrenti
uso speciale	dal 1° Febbraio,1° Giugno,1° Ottobre
Rimorchi uso speciale	Per 12 mesi decorrenti
targhe prova, ciclomotori e quadricicli	Dal1° Gennaio (tasse fisse)

PAGAMENTO FRAZIONATO

Per le autovetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre.

Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato come segue:

Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un'autovettura Euro 4/5.

VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA

- 1) Per gli Autobus, Autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12.
- 2) Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4,8,12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.
- 3) Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza, se superati i termini del ravvedimento operoso.

Il D.Lgs. 472/97, art 13, (e ss. mm. e ii., da ultimo la L.19 dicembre 2019, n.157) prevede una sanzione ridotta nelle ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, se la regolarizzazione della posizione tributaria avviene entro determinate scadenze come sotto indicato.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE RIDOTTA
	Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento	0,1%per ogni giorno di ritardo
Omesso, ritardato o	dal 16° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,50%
insufficiente	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,67%
pagamento	dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento	3,75%
della tassa automobilistica	oltre 1 anno ed entro 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento	4,29%
	oltre 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento	5%

Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (0,1% annuo dal 1.1.2017, 0,3% annuo dal 1.1.2018, 0,8% annuo dal 1.1.2019, 0,05% dal 1.1.2020 e 0,01% annuo dal 1.1.2021), con maturazione giorno per giorno.

AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S.

Appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozzette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

Appartengono alla categoria degli autoveicoli: autoveiture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

Appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

RICORDA LA SCADENZA -ACI, in collaborazione con La Regione Lazio offre il servizio RICORDA LA SCADENZA, il servizio di notifica automatico a cui è possibile iscriversi gratuitamente che consente di essere avvisati, mediante sms o email, della scadenza del termine di pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno in corso e dell'importo da versare.

Il servizio è gratuito ed accessibile dal sito ACI www.aci.it o tramite i servizi on line del portale della Regione.

ACI SPACE - E' possibile scaricare gratuitamente l' App ACI SPACE, che fra l'altro consente, mediante l'applicazione MyCar, di visualizzare i pagamenti fino a quattro anni pregressi, oltre all'anno corrente

oltre all'anno corrente.
ATTENZIONE!

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi:

RECAPITO TELEFONICO: 06.888.40.290 -ASSISTENZA TASSE AUTOMOBILISTICHE https://assistenzabollo.aci.it
Le informazioni relative ai costi telefonici sono disponibili sul sito www.aci.it.

A cura dell' Automobile Club d'Italia



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2021

TARIFFARIO REGIONE LAZIO

• AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

• TARGHE PROVA

• INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

AUTOCARRI

con peso complessivo inferiore a 12 t. (Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/2006)

7010						
Portata OLTRE	in Kg FINO A	4 mesi	8 mesi	12 mesi		
0	400	8,63	17,25	25,10		
400	800	12,08	24,15	35,14		
800	1000	15,53	31,05	45,18		
1000	1500	20,70	41,40	60,24		
1500	2000	29,33	58,66	85,34		
2000	2500	37,95	75,91	110,44		
2500	3000	46,58	93,16	135,55		
3000	3500	55,20	110,41	160,65		
3500	4000	63,83	127,66	185,75		
4000	4500	72,46	144,91	210,85		
4500	5000	81,08	162,16	235,95		
5000	6000	89,71	179,42	261,05		
6000	7000	100,06	200,12	291,17		
7000	8000	110,41	220,82	321,29		

Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006 Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo

la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo.

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore a 500 cm³)

Po	rtata in	Kg	12 mesi
Fir	no a 400 K	g	23,91
Olt	re 400 fin	o a 800 Kg	33,47
»	800»	1.000»	43,03
»	1.000»	1.500»	57,37
»	1.500»	2.000»	81,28

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata 500 cm³ e oltre)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	25,10
Oltre 400 fino a 800 Kg	35,14
» 800» 1.000»	45,18
» 1.000» 1.500»	60,24
» 1.500» 2.000»	85,34

TARGHE PROVA

Autoveicoli	207,02
Ciclomotori	21,02
Motoveicoli	31,05

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli **autoveicoli per trasporto di cose** intestati a residenti nella Regione Lazio, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

dona macca minoromasno, morasno dal accamento di circolazione, nona micara di cai ana cottotanto tasona.									
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, se dotati di gancio traino (dall'anno tributario 2014 non è più dovuta – art.5 comma 10 della L.R. 13/2013)	€ 28,41	Tariffa 4	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 624,91				
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 85,22		Per trattori stradali:	€ 624,91				
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 284,05	Tariffa 5	a) a 2assi b) a 3assi	€ 880,56				

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui a lato non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

RICORDA LA SCADENZA - ACI, in collaborazione con La Regione Lazio offre il servizio RICORDA LA SCADENZA, il servizio di notifica automatico a cui è possibile iscriversi gratuitamente che consente di essere avvisati, mediante sms o email, della scadenza del termine di pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno in corso e dell'importo da versare.

Il servizio è gratuito ed accessibile dal sito ACI www.aci.it o tramite i servizi on line del portale della Regione.

ACI SPACE - E' possibile scaricare gratuitamente l' App ACI SPACE, che fra l'altro consente, mediante l'applicazione MyCar, di visualizzare i propri pagamenti fino a quattro anni pregressi, oltre all'anno corrente.

ATTENZIONE!

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi: RECAPITO TELEFONICO: 06.888.40.290 -ASSISTENZA TASSE AUTOMOBILISTICHE https://assistenzabollo.aci.it Le informazioni relative ai costi telefonici sono disponibili sul sito www.aci.it.



TASSE A JTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2021

TARIFFARIO REGIONE LAZIO

- Autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate
- Complessi: autotreni e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate (Digs. 24/2/97 n. 43 e D.M.27/12/99)
- · Integrazione per la massa rimorchiabile

AUTOCARRI

con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t.

e	2 assi		2 assi 3 assi		4 o pi	ù assi	Importo	annuo	Importo mensile	
Classe	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	15 19			263,60	329,50	22,65	28,31
2			19	21	23	25	293,14	366,99	25,18	31,53
3			21	23	25	27	324,39	405,06	27,87	34,80
4	15						364,15	455,62	31,28	39,14
5			23				415,28	518,68	35,68	44,56
6					27	29	465,84	581,74	40,02	49,98
7					29		593,10	741,37	50,95	63,69

COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI

CEE	2+1	i assi	2+2	2 assi	ssi 2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		importo minimo mensile	
Classe	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)						
1	12		23	29							193,15	338,02	16,59	29,04
2			29	31					36	40	247,69	369,83	21,28	31,77
3			31	33			36	38			368,70	511,86	31,68	43,97
4					36	38			40		407,33	588,55	34,99	50,56
5							38	40			449,93	690,81	42,95	59,35
6			33		38					·	566,40	777,16	48,66	66,77
7							40				690,81	1.022,58	59,35	87,85

AVVERTENZE

- Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotate di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.
- Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per la vuotatura di pozzi neri.
- La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre.

RICORDA LA SCADENZA - ACI, in collaborazione con La Regione Lazio offre il servizio RICORDA LA SCADENZA, il servizio di notifica automatico a cui è possibile iscriversi gratuitamente che consente di essere avvisati, mediante sms o email, della scadenza del termine di pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno in corso e dell'importo da versare.

Il servizio è gratuito ed accessibile dal sito ACI www.aci.it o tramite i servizi on line del portale della Regione.

ACI SPACE - E' possibile scaricare gratuitamente l' App ACI SPACE, che fra l'altro consente, mediante l'applicazione MyCar, di visualizzare i propri pagamenti fino a quattro anni pregressi, oltre all'anno corrente.

ATTENZIONE!

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi:

RECAPITO TELEFONICO: 06.888.40.290 -ASSISTENZA TASSE AUTOMOBILISTICHE https://assistenzabollo.aci.it Le informazioni relative ai costi telefonici sono disponibili sul sito www.aci.it.

